

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

Art 1 (definizioni)

Esame integrativo: consiste in prove che si svolgono, presso la scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nel programma del corso di studi di provenienza. Viene svolto per l'accesso alla classe successiva a quella di cui si ha la promozione in caso di cambio di indirizzo o tipo di scuola.

Esame di idoneità: consiste in prove che si svolgono presso la scuola di destinazione, prima dell'inizio delle lezioni, su tutte le materie/contenuti, non affrontati nella scuola di provenienza, della classe/i precedente/i a quella a cui si chiede di accedere.

Art. 2 (studenti iscritti alla classe prima. Sintesi della procedura per iscrizione tardiva)

Gli studenti iscritti alla classe prima possono richiedere il passaggio ad altro indirizzo/tipo di scuola devono contattare il docente della propria scuola che si occupa di tali procedure, evidenziando il proprio disagio ed individuando la scuola di destinazione. Devono ottenere un "nulla osta" al trasferimento. Tali studenti devono poi contattare la Dirigenza dell'Istituto, che verifica la possibilità di accoglienza in base alle proprie capacità di ricezione. Devono poi procedere all'iscrizione fornendo tutti i documenti previsti per il trasferimento. Termine ultimo per tale procedura presso la nostra scuola è il 30 novembre, salvo casi particolari di cambio di residenza.

Art. 3 (studenti iscritti a classi successive alla prima. Sintesi della procedura per iscrizione tardiva)

Sono ammessi passaggi interni a codesto Istituto o in entrata con provenienza da altro istituto, senza alcun esame da sostenere, solo nel caso di assoluta coerenza fra i 2 percorsi formativi, quello di provenienza e di destinazione. Si effettua entro il 30 ottobre, salvo casi particolari di cambio di residenza per i quali si prevede un termine tassativo al 30 novembre.

Art. 4 (tempistica per gli esami di idoneità ed integrativi)

- a) Le domande di ammissione agli esami di idoneità ed integrativi vanno presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni (O.M. 90/01 art 18). Chi si è ritirato entro il 15 marzo deve presentare tale domanda entro il 25 marzo.
- b) I documenti da presentare sono tutti quelli previsti dalla normativa in vigore (certificazione titoli posseduti, programmi delle materie d'esame, versamento tasse d'esame).
- c) La scuola, attraverso un responsabile individuato in precedenza, analizza le domande e le indirizza a seconda dei casi. Vengono nominate una o più commissioni a seconda delle esigenze. Si possono stabilire contatti con lo studente per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni. Ogni commissione istituita definisce in tempi brevi le materie oggetto d'esame ed i relativi programmi che i candidati devono controfirmare e presentare presso la segreteria didattica. In occasione del primo consiglio di classe, si verbalizzano le decisioni prese e si verifica la documentazione. In caso di irregolarità, il docente della materia contatta lo studente per la regolarizzazione. A questo punto il dirigente scolastico pubblica il calendario dell'esame.

d) La scuola predisporre l'elenco dei candidati e delle materie su cui si svolge l'esame per la classe di destinazione.

Le prove possono essere scritte e/o orali e si debbono svolgere entro il mese di Maggio in un'unica sessione.

La correzione delle prove può avvenire per sottocommissioni.

e) La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio, opportunamente verbalizzato. Lo studente viene ritenuto idoneo se ottiene la sufficienza in tutte le materie oggetto dell'esame.

f) I risultati vanno pubblicati al più presto all'albo e sul sito web della scuola.

Art. 5 (composizione delle Commissioni)

Le commissioni, formate da docenti delle eventuali classi di destinazione, sono composte da un docente per ogni materia oggetto dell'esame (per un minimo di tre docenti) e da un docente della classe immediatamente precedente, se già non presente in commissione.

Art. 6 (accesso all'esame di idoneità)

È possibile solo nei casi previsti dagli artt. 192-193 del decreto lgs 297/94: I casi principali sono i seguenti:

a) Per lo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso; può sostenere gli esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere all'anno successivo a quello frequentato.

b) Per lo studente che volesse recuperare l'anno o gli anni persi nel corso della scuola superiore. È importante chiarire che non può trattarsi di abbreviazione del corso di studi della secondaria superiore, ma di effettivo recupero (esempio: lo studente con promozione alla terza può presentarsi agli esami di idoneità per l'accesso alla quarta solo se sono trascorsi almeno 3 anni dal conseguimento del diploma di terza media)

c) Per gli studenti che compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno prima del primo scritto, è richiesto il solo possesso di diploma di terza media;

d) per gli studenti che compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare, l'accesso all'esame è indipendente da qualsiasi titolo precedente.

Art. 7 (passaggi senza esami)

Senza particolari formalità e dietro semplice domanda dei genitori o dello studente maggiorenne, salvo la disponibilità di posti e dei vincoli linguistici, vengono regolati i seguenti passaggi:

a) Da una sezione ad un'altra dell'istituto avente il medesimo indirizzo.

b) Dall'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing a quello Trasporti e Logistica e viceversa entro l'inizio della classe terza.

c) Dall'articolazione Amministrazione, Finanza e Marketing o Sistemi Informativi Aziendali a quella Relazioni Internazionali per il Marketing e viceversa entro il 30 ottobre della classe terza che si sta frequentando.

d) Dall'articolazione Conduzione del Mezzo Aereo a quella Costruzione del Mezzo Aereo e viceversa entro il 30 ottobre della classe terza che si sta frequentando.

d) Da un altro istituto con lo stesso indirizzo/articolazione, con la tempistica indicata nei precedenti articoli 2 e 3

e) Gli studenti provenienti dall'estero vengono inseriti in base al criterio anagrafico ed alla corrispondenza della classe frequentata, salvo verifica dell'adeguata possibilità di frequentare con successo la classe. In caso contrario vengono indirizzati verso la classe precedente a quella a cui dovrebbero accedere in base ad età e titoli. L'effettiva conoscenza della lingua italiana è un elemento significativo di tale giudizio. Tale reindirizzo deve avvenire preferibilmente non oltre il 30 ottobre dell'anno di inserimento nella classe di destinazione. Si veda comunque il DPR 394/1999 art. 45.

N. B. In tutti i casi il consiglio di classe di destinazione va avvisato, tramite il coordinatore, della situazione dello studente in entrata.

Art. 8 (norma finale)

Eventuali ulteriori casi non esplicitamente affrontati da questo regolamento vengono affrontati e risolti dalla Dirigenza, sentito in Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa in vigore e dello spirito del presente regolamento.